



Contratto di convivenza con lo straniero, ricorso ex art. 700 c.p.c. per iscrizione anagrafica, inserimento nello stato di famiglia e annotazione del contratto di convivenza (l. 76/2016)

In tema di contratto di convivenza con lo straniero, con riferimento al ricorso ex [art. 700 c.p.c.](#) per la richiesta di un provvedimento di urgenza che consenta l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente di un Comune di Milano, l'inserimento nello stato di famiglia del convivente e l'annotazione del contratto di convivenza ai sensi della legge 76 del 2016 va osservato che, posto che il presupposto della domanda cautelare è costituito dalla relazione, stabile, ed avente le caratteristiche di solidità. Ciò posto, quanto al requisito del [fumus boni iuris](#) va confermata la tesi che, posto il dibattito concernente la necessità o meno della dichiarazione anagrafica per la ufficializzazione della convivenza di fatto, rileva che maggiormente aderente alle caratteristiche di tale specifica forma di coppia sia quella che del rilievo proprio alla situazione di fatto piuttosto che alla dichiarazione formale contenuta nel patto di convivenza o nella dichiarazione anagrafica. Al riguardo, inoltre, il patto di convivenza costituisce prova principe della stabile convivenza, dovendosi peraltro affermare che, quanto al potere di rifiuto della richiesta di registrazione del contratto di convivenza nei registri anagrafici da parte del Comune, esso esprime un'attività di natura vincolata in forza della quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad accertare i soli elementi richiesti ex lege per l'iscrizione, e che quindi l'ufficiale dei registri anagrafici della popolazione residente sia tenuto a trascrivere il contratto a prescindere dalla sua validità, riservando il problema di accertamento della nullità/non veridicità delle dichiarazioni alla fase successiva e conseguente quale eventualmente quella del rilascio del permesso di soggiorno.

NDR: in argomento si veda Trib. di Milano, ordinanza del 25.4.2021.

Tribunale di Milano, ordinanza del 25.10.2021

...omissis...

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 29.7.2021, il sig. [REDACTED] ha chiesto al Tribunale di emettere un provvedimento di urgenza che consenta la sua iscrizione anagrafica nella popolazione residente del Comune di [REDACTED], il suo inserimento nello stato di famiglia del sig. [REDACTED], con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della legge 76 del 2016.

A sostegno del ricorso parte ricorrente ha dedotto: che il ricorrente ed il sig. [REDACTED] si erano conosciuti nel febbraio del 2021 ed avevano poi instaurato una relazione sentimentale ed una successiva convivenza; che il 26/05/21, l'avv. [REDACTED] aveva notificato al Comune di [REDACTED] una pec contenente il contratto di convivenza tra il sig. [REDACTED] e il sig. [REDACTED] ai sensi dei commi 50 e segg. L. 76/16, nonché tutti i documenti necessari allegati; che il sig. [REDACTED], il 27/05/21, aveva chiesto la consegna di certificato contestuale e/o certificato di residenza, con urgenza del sig. [REDACTED] al fine di regolarizzare la posizione di quest'ultimo; che il 31/05/21 il Comune di [REDACTED] aveva negato il rilascio del certificato in quanto, stando a quanto dedotto dall'amministrazione comunale, *la registrazione*

anagrafica del contratto di convivenza era subordinata all'iscrizione nel medesimo stato di famiglia, e quindi subordinata alla domanda di residenza, per esplicita previsione normativa, contenuta nell'art.1, comma 37, di cui alla Legge n.76/2016; che il 17/06/21 era stata inviata la dichiarazione di residenza del ricorrente; che il 24.6.2021 il Comune di [REDACTED] aveva notificato un preavviso di rigetto; che il sig. [REDACTED], come provato dalla copiosa documentazione fotografica allegata, aveva continuato sempre a risiedere nell'abitazione del sig. [REDACTED] che il ricorrente, malato di HIV, aveva necessità di avere accesso alle cure specialistiche per le quali era necessaria l'iscrizione anagrafica.

Quanto al *fumus* rilevava dunque la sussistenza del diritto ad una dimora stabile con i benefici collegati alla iscrizione nei registri della popolazione residente in capo alla coppia, diritto che la legislazione interna ha recepito nel D.lgs. 30/2007 in adesione al principio della libera circolazione e soggiorno nel territorio degli stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari quale più generale espressione del diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU; quanto al *periculum* evidenziava il grave ed irreparabile danno determinato dalla mancata iscrizione cui è ricollegata una serie di diritti legati alla stabile permanenza sul territorio dello Stato.

All'esito dell'udienza del 17.8.2021 il Giudice ha dichiarato la contumacia del Comune di [REDACTED] ed ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sindaco del Comune di [REDACTED] in qualità di Ufficiale del Governo.

Ritualmente citato presso la competente Avvocatura dello Stato di Milano, il Ministero dell'Interno si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito del *periculum in mora*. Nel merito ha dedotto: che la condizione di regolarità sul territorio nazionale era condizione indispensabile per l'iscrizione anagrafica; che la convivenza di fatto e la stipula di un contratto di convivenza non erano sufficienti per l'ottenimento dell'iscrizione anagrafica; che l'ordinamento non prevedeva un'equiparazione totale del matrimonio e delle "relazioni fattuali".

All'udienza del 16.9.2021 i difensori delle parti hanno discusso la causa ed il giudice ha disposto un rinvio per l'interrogatorio libero del ricorrente.

All'udienza del 28.9.2021 il ricorrente ha reso le dichiarazioni raccolte a verbale, i difensori hanno discusso la causa e chiesto un termine per note conclusive.

Depositate le note conclusive, il giudice ha riservato la decisione.

All'esito la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed il giudice ha riservato la decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.

Il presupposto della domanda cautelare, che merita accoglimento, è costituito dalla relazione, stabile in quanto perdurante febbraio del 2021 ed avente le caratteristiche di solidità rappresentate dalle parti, che sussiste tra il ricorrente ed il sig. [REDACTED]

Il requisito del *fumus boni iuris* può essere esaminato alla luce delle argomentazioni svolte dal Tribunale di Milano, nell'ordinanza del 25.4.2021, cui questo giudice presta convinta adesione. Nella citata decisione si legge: “Come è noto l'art.36 della legge 76 del 2016 prevede che “si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”.

L'accertamento della stabile convivenza, ai sensi della legge poc'anzi richiamata (art. 37), avviene con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30/05/1989, n. 223).

L'art. 4, rubricato “famiglia anagrafica” afferma che “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.

L'art. 13, rubricato “dichiarazioni anagrafiche” afferma che “Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio. ((2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.)”

Il Tribunale non ignora il dibattito concernente la necessità o meno della dichiarazione anagrafica per la ufficializzazione della convivenza di fatto e tuttavia rileva che maggiormente aderente alle caratteristiche di tale specifica forma di coppia sia quella che dà rilievo proprio alla situazione di fatto piuttosto che alla dichiarazione formale contenuta nel patto di convivenza o nella dichiarazione anagrafica.

Infatti da un lato la nozione legale di convivenza di fatto non prevede quale elemento costitutivo la dichiarazione anagrafica anche perchè un elemento “formale” contrasterebbe con la natura stessa di questa forma familiare che è “di fatto” e i diritti *ex lege* prescinderebbero dall'elemento anagrafico; dall'altro la previsione di un contratto di convivenza costituisce per l'appunto un patto

scritto rispetto al quale le parti possono ma non debbono ricorrere per stabilire quali siano gli impegni reciprocamente assunti.

Ora i conviventi dunque “possono” disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, ed è questo patto che i membri della coppia presentano all’Ufficiale di stato civile per la iscrizione anagrafica.

La legge 76/2016 disciplina il patto di convivenza nel senso di richiedere, a pena di nullità, la sua redazione, le sue modifiche e la sua risoluzione in forma scritta “con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”.

La legge richiamata prevede altresì che ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto il contratto deve provvedere, entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Tuttavia tali adempimenti acquisiscono rilievo solo in termini di “opponibilità” ai terzi delle clausole ivi contenute ma non costituiscono adempimento necessario al fine di dare valore alla situazione di fatto costituita dalla relazione di convivenza.

Così ha affermato, già nei primi tempi di applicazione della normativa, il Tribunale di Milano che con ordinanza del 31/05/2016 ha ritenuto: «Avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali: “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant’è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l’accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva esistenza fattuale».

Tanto premesso deve rilevarsi, in fatto, che la coppia [REDACTED] abbia documentato di costituire una coppia convivente di fatto.

In primo luogo il ricorrente ha riferito: sono arrivato in Italia il 4.2.2020 per turismo. Dopo la quarantena, più o meno a febbraio di quest’anno, ho conosciuto [REDACTED] in un bar. Abbiamo

cominciato a frequentarci. Abbiamo poi intrapreso una relazione sentimentale. Poco tempo dopo esserci conosciuti io sono andato a vivere a casa sua, in via [REDACTED]. In questo momento non sto lavorando perché non ho i documenti. Io cerco di dare una mano a [REDACTED] occupandomi anche della casa. Io e lui facciamo tutto quello che fa una coppia, usciamo con amici. [REDACTED] ha aiutato anche miei amici. Andiamo in palestra, al bar. Andiamo a prendere un aperitivo. Io vado in palestra tutti i giorni, [REDACTED] un po' meno. Prima dell'arrivo in Italia non ci conoscevano né convivevamo. Io non ho mai incontrato i poliziotti che [REDACTED] mi ha detto che sono venuti. Per un periodo sono andato a Venezia per curarmi. Io ho l'HIV".

In primo luogo il ricorrente ha documentato, attraverso numerose fotografie (doc. 11 e ss.), un rapporto di frequentazione non occasionale; attraverso le dichiarazioni rese in udienza ha ulteriormente delineato i caratteri dell'unione che lo lega a [REDACTED]

In secondo luogo il ricorrente ed il sig. [REDACTED] hanno stipulato un patto di convivenza (doc. 2) nel quale hanno convenuto di stabilire la propria residenza in Legnano, ove è posta anche l'abitazione della coppia, e di regolamentare alcuni profili di carattere economico nonché di reciproca assistenza.

Tale patto è stato sottoscritto "per autentica" dal difensore, avv. [REDACTED]

Come già evidenziato in precedenza, tale documento costituisce prova principe della stabile convivenza ed è di regola il documento che viene ricevuto dal Sindaco in qualità di ufficiale di Governo per la registrazione nei registri della popolazione anagrafica residente del Comune stesso.

Il patto in esame non presenta, *prima facie*, condizioni contrarie all'ordine pubblico.

Dunque può affermarsi, quanto al potere di rifiuto della richiesta di registrazione del contratto di convivenza nei registri anagrafici da parte del Comune, che esso esprime un'attività di natura vincolata in forza della quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad accertare i soli elementi richiesti *ex lege* per l'iscrizione, e che quindi l'ufficiale dei registri anagrafici della popolazione residente sia tenuto a trascrivere il contratto a prescindere dalla sua validità, riservando il problema di accertamento della nullità/non veridicità delle dichiarazioni alla fase successiva e conseguente quale eventualmente quella del rilascio del permesso di soggiorno.

Con riferimento al fatto che uno dei due componenti della coppia sia un uomo non cittadino italiano, privo di permesso di soggiorno – e dunque sulla situazione di non regolarità sul territorio nazionale specificamente indicata dalla difesa dell'amministrazione pubblica resistente - meritano di essere richiamate le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di Milano nella decisione sopra richiamata (argomentazioni che consentono di superare tutte le difese svolte dall'amministrazione pubblica resistente anche nelle note difensive conclusive).

In particolare, nell'ordinanza del 25.4.2021 si legge: *“La circostanza che un membro della coppia sia cittadino italiano determina l'applicazione della legge 30/2007 e non del TU immigrazione (l. 286/98). Ciò in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 con riguardo alle norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne e dall'art. 23 della legge in base al quale: Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.*

Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il ricongiungimento speciale disciplinato dal d.lgs. 30/07 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari (Cass. n. 17346/10 e 25661/10).

Tali disposizioni sono infatti, con riguardo alla fattispecie in esame, più favorevoli.

Infatti la Direttiva Europea 2004/38/CE (recepita in Italia con il D. Lgs n. 30 del 2007) ha esteso il diritto alla coesione familiare a categorie di familiari anche non strettamente previsti dall'art. 29 TU Immigrazione valorizzando in modo significativo e pregnante il concetto di coesione familiare anche alla luce dell'emergere di nuove e diffuse relazioni sociali non tutte riconducibili alla forma tradizionale del matrimonio.

Ora se è vero che il diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, nella giurisprudenza della Corte edu non implica un obbligo degli Stati di rispettare la scelta operata da una coppia di coniugi circa il luogo in cui stabilire la propria comune residenza e, pertanto non consente di enucleare un diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge, tuttavia, anche con riferimento agli altri familiari, e in particolare ai figli minori, la Corte mira ad accertare se le autorità nazionali, nell'ambito dell'ampio margine di apprezzamento loro riconosciuto, abbiano operato un corretto bilanciamento tra il diritto alla vita familiare dei soggetti coinvolti e l'interesse generale che lo Stato mira a tutelare. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza, a diritto vigente, di un diritto dello straniero a scegliere dove costituire la propria vita familiare ma un corrispondente obbligo dello Stato membro di giustificare in modo ragionevole e proporzionato la propria scelta normativa a riguardo.

Inoltre il diritto alla vita familiare degli stranieri è stato preso in esame dalla Corte innanzitutto con riferimento alle decisioni di diniego di titoli di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Al proposito va rilevato che la direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, all'art.17 dispone che «In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro,

nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»¹. Per tramite della direttiva UE è stato dunque codificato il principio della protezione par ricochet derivata dalla Corte EDU dall'art. 8 CEDU.

In attuazione dell'art. 17 della direttiva è stato modificato l'art. 5(5) del T.U. 286/1998, introducendo anche nel nostro ordinamento un espresso limite al rifiuto di rilascio, revoca o diniego del rinnovo del permesso di soggiorno di chi può vantare un legame familiare instauratosi a seguito di un ricongiungimento familiare. La Corte costituzionale è poi intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale di tale disposizione «nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”»². La Corte ha dunque esteso la protezione del diritto alla vita familiare a tutti gli stranieri che possano vantare l'esistenza di un legame familiare a prescindere che questo sia stato costituito nell'ambito del ricongiungimento familiare.

Da tali indicazioni è possibile far derivare un particolare “favore” rispetto alle situazioni in cui possa affermarsi sussistere una relazione stabile ed integrato nel paese di accoglienza.

La Direttiva contiene, nella parte in cui si riferisce a coloro che abbiano una stabile convivenza con il partner dell'Unione, norme chiare, precise e determinate di modo che può essere considerata di tipo autoesecutivo e direttamente applicabile; essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 della legge 30/2007 la quale nel prevedere analogo riconoscimento al requisito della coesione familiare ampliando le categorie dei soggetti beneficiari oltre alle categorie di cui all'art. 2 della medesima legge, non prevede rigidi formalismi ma unicamente la prova di una stabile relazione prevedendo che lo stato membro ospitante “agevola l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (con documentazione ufficiale, espressione introdotta con legge 6. 8. 2013 n. 97 art. 1).

La Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. 1 17.2.2020 n. 3876) ha interpretato tale espressione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25.7.2008 (caso Metock) che a sua volta, facendo applicazione dell'art. 8 CEDU, ha sottolineato come essa non contenendo la legge 30/2007 alcuna definizione di “documentazione ufficiale” non può ritenersi limitata alle sole fattispecie elencate nella legge 30/2007 e che la stabile convivenza dunque possa essere accertata con ogni mezzo idoneo.

Inoltre, la Corte di Giustizia, nella decisione del 5 settembre 2012, causa C-83/11, ha chiarito che l'art. 3, par. 2 della dir. 2004/38, come emerge dall'utilizzo dell'indicativo presente «agevola»,

¹ Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, GU L 251 del 3.10.2003, pp. 12-16.

² Corte costituzionale, sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202.

impone agli Stati membri un obbligo di concedere un determinato vantaggio, rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di Stati terzi, alle domande inoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenza particolare nei confronti di un cittadino dell'Unione (punto 21).

Al fine di ottemperare a tale obbligo, gli Stati membri, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38, devono prevedere la possibilità, per le persone indicate al paragrafo 2, primo comma, del medesimo articolo, di ottenere una decisione sulla loro domanda che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto (punto 22).

A tal fine ogni Stato membro dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta degli elementi da prendere in considerazione nell'accertare. In ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile (punto 24).

Ora, il Tribunale rileva come nel caso di specie, il legislatore italiano da una parte riproduce il testo della direttiva, usando all'art. 3 l'indicativo "agevola", dall'altro non garantisce tale effetto richiamando una documentazione "ufficiale" che, attraverso un percorso di richiami normativi e regolamentari, impone la disponibilità di un permesso di soggiorno (al cui rilascio osta la mancanza di una iscrizione anagrafica).

Ne consegue che nella interpretazione del disposto dell'art. 3, lett. b) del d.lgs. n. 30/07, di recepimento della direttiva europea n. 2004/38 sul ricongiungimento familiare, si rileva un contrasto che può essere risolto attraverso l'interpretazione conforme. Invero ogni qual volta il legislatore nazionale, nel recepire una direttiva europea, adotti una soluzione in contrasto con la stessa, il giudice italiano, agente quale giudice europeo, al fine di superare il contrasto, deve ricorrere al canone dell'interpretazione conforme.

I canoni interpretativi che regolano l'applicazione del diritto dell'unione, e cioè i principi di ragionevolezza e proporzionalità, permettono di optare per un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo e di applicare direttamente le norme della direttiva in base alla quale dunque è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno".

Dunque può ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti ad ottenere dall'Ufficiale dell'Anagrafe l'iscrizione nel registro della popolazione residente (e nello stato di famiglia del sig. ████████) del partner extracomunitario del cittadino dell'unione residente nel comune ove viene svolta la

richiesta qualora venga contestualmente presentata dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b con un cittadino UE, senza necessità di dimostrare l'attuale disponibilità di un permesso di soggiorno in capo al partner non cittadino italiano.

Tale risultato consente di conservare l'effetto utile della Direttiva, che sarebbe del tutto frustrato ove, come sostenuto dalla difesa del Ministero resistente, si dovesse ritenere possibile l'iscrizione anagrafica solo per le persone "regolarmente soggiornanti" in Italia.

Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base della Circolare n. 78/2021 prodotta dalla difesa del Ministero dell'Interno.

A prescindere dalla pacifica efficacia non vincolante delle circolari ministeriali, osserva questo Giudice come la circolare n. 78 – avente ad oggetto la registrazione anagrafica dei contratti di convivenza – si limiti a recepire il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito di una richiesta di parere avanzata da un'Avvocatura Distrettuale. Nell'atto in esame, dopo un richiamo ad alcune disposizioni della legge 76/2016, si evidenzia come la registrazione dell'atto di convivenza sia "solo l'ultimo di una serie imprescindibile di atti così riassumibili: un legame affettivo di coppia (requisito); la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo); a cui si aggiunge, eventualmente, il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità ai terzi".

Appare evidente come nella circolare in esame si interpreti la normativa predetta senza considerare in alcun modo i principi della Direttiva sopra richiamata, nonché i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

L'interpretazione proposta nella circolare in esame, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non può, pertanto, in alcun modo essere condivisa.

Va infine osservato che proprio la natura vincolata dell'attività dell'Ufficiale dei registri anagrafici della popolazione residente consente di affermare che nel caso di specie non si sia in presenza di un indebito inserimento in prerogative amministrative ma nella valutazione di una condotta lesiva di diritti della persona rispetto alla quale è consentito al giudice ordinario ordinare alla Pubblica amministrazione l'adozione di comportamenti a natura vincolata a tutela del diritto che si ravvisi leso.

Sussiste quindi il *fumus* del diritto vantato dal ricorrente.

Quanto al *periculum* si osserva che esso è insito nel grave pregiudizio che la coppia avrebbe nel non vedere riconosciuto il proprio nucleo e il conseguente diritto alla coesione familiare atteso che la mancanza di iscrizione determinerebbe in primo luogo la impossibilità per il sig. [REDACTED] (peraltro affetto da malattia cronica ed invalidante, doc. 25) di fruire dei più basilari servizi alla persona tra cui in primis il servizio sanitario nazionale per le prestazioni ordinariamente rese dal medico di famiglia, particolarmente importanti in questo frangente di emergenza sanitaria e nondimeno il grave pregiudizio di un possibile e concreto rimpatrio nello stato di origine dove il ricorrente si troverebbe nell'impossibilità, stanti anche le attuali limitazioni ai trasporti, di vivere la propria vita familiare.

Il ricorso va quindi accolto.

Quanto alle spese di lite si osserva come l'esistenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali e la novità della questione giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

In accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., ordina al Sindaco di [REDACTED] in qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere all'iscrizione di [REDACTED], nato in Colombia il [REDACTED] nell'anagrafe della popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di [REDACTED], nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] con annotazione del contratto di convivenza tra [REDACTED] e [REDACTED].

Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.

Milano, 25 ottobre 2021

Il Giudice
dott. Martina Flamini